

Art. 26 ter

Ricettività delle sezioni integrate

1. Le sezioni integrate hanno una capacità ricettiva minima di sei bambine o bambini e massima di venti bambine o bambini.

2. I locali sede della sezione integrata sono inseriti in un complesso educativo scolastico scuola dell'infanzia o asilo nido.

3. Nell'ambito della struttura sede dell'attività educativa della sezione integrata devono essere individuati gli spazi interni costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) spazi riservati alle bambine e ai bambini;
- c) spazi riservati al personale e ai genitori.

4. I servizi generali quali lavanderia, ripostigli, cucina, dispensa e gli spazi riservati al personale e ai genitori - zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e di gruppo, spogliatoi e servizi igienici – possono essere condivisi con le altre tipologie di servizio esistenti all'interno del plesso scolastico.

5. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini della sezione integrata assolvono le seguenti funzioni:

- a) accoglienza;
- b) gioco;
- c) pranzo;
- d) riposo;
- e) cambio e servizi igienici.

6. Il rapporto minimo tra superficie utile netta degli spazi riservati alle bambine e ai bambini della sezione integrata e ricettività è fissato in quattro metri quadrati per ogni bambina o bambino ammissibile.

7. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale delle bambine e dei bambini in attività di piccolo gruppo.